

# Fondo di Garanzia: le regole dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024

Circolare 881 del 19/12/2023 - Credito e Finanza

---

Come previsto dal decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023 (c.d. “DL Fisco-Anticipi”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il [Fondo di garanzia](#), la garanzia pubblica per l'accesso al credito delle imprese, seguirà nuove disposizioni:

1. **importo** massimo garantito previsto per singola impresa di **5 milioni di euro**.

1. **Percentuali di copertura del fondo:**

- **80%** per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di **investimento**, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI **costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni** prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **60%** per le aziende che risultano in **fascia 3 e 4**, secondo il modello di valutazione, per tutte le operazioni **diverse da quelle di investimento**;
- **55%** per le aziende che risultano in **fascia 1 e 2**, secondo il modello di valutazione, per tutte le operazioni **diverse da quelle di investimento**;
- **non ammissibilità** per le imprese rientrate in **fascia 5** secondo il modello di valutazione;
- **microcredito**: in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, oppure fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'**80%**.

1. **Estensione a Midcap**: la garanzia del Fondo può essere concessa - **previa autorizzazione della Commissione europea**- in favore di imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. **Midcap**) anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Midcap è riconosciuta:

- fino alla misura massima del **30%** per le operazioni finanziarie per **liquidità**;
- nella misura del **40%** nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di **investimento**.

1. **Estensione a enti del Terzo Settore** : Questi devono essere iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese. In questo caso la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di **importo**

**non superiore a € 60.000** e senza l'applicazione del modello di valutazione. Gli enti non iscritti, invece, potranno accedervi nell'ambito di un'apposita sezione speciale di prossima istituzione.

In fase di valutazione della domanda, è previsto il calcolo dello Scoring secondo il **modello di valutazione del rischio** che tiene conto sia dei dati economico-finanziari dei bilanci sia dei dati della Centrale Rischi.

Tale valutazione non si applica alle startup innovative che possono accedere alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito creditizio.

### **Rivolgersi a**

Area Credito e Finanza

---

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/credito-e-finanza/circolari/fondo-di-garanzia-le-regole-dal-1-gennaio-al-31-dicembre-2024>